



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 maggio 2013 (27.05)
(OR. en)**

9693/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0389 (COD)
2011/0359 (COD)**

LIMITE

**DRS 99
CODEC 1113**

NOTA

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 9518/13 DRS 97 CODEC 1064

n. prop. Comm.: 16971/11 DRS 121 CODEC 2039

16972/11 DRS 122 CODEC 2040

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

- Relazione sull'andamento dei lavori
 - Dibattito orientativo
-

I. INTRODUZIONE

1. Il 7 dicembre 2011 la Commissione ha trasmesso due proposte che comprendono, da una parte, una revisione della direttiva sulla revisione legale dei conti (ottava direttiva sul diritto societario) (doc. 16971/11) e, dall'altra, un regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (doc. 16972/11).

2. Le proposte scaturiscono dal libro verde della Commissione dell'ottobre 2010, che avviava una consultazione sulla politica in materia di revisione contabile all'indomani della crisi finanziaria globale e nel contesto generale della riforma dei mercati finanziari. Il libro verde ha aperto un dibattito sul ruolo e sulla funzione del revisore dei conti nell'ambiente operativo dei revisori stessi e nel contesto più ampio della stabilità finanziaria. Le proposte combinate di direttiva e di regolamento costituiscono un approccio globale alle questioni che interessano l'intera gamma della revisione contabile.

II RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

3. Durante le presidenze danese e cipriota, il gruppo "Diritto delle società" ha avviato un primo esame delle proposte della Commissione discutendone questioni specifiche.
4. Sotto la presidenza irlandese si sono tenute riunioni il 9 e 23 gennaio, il 6 e 20 febbraio, il 6 e 20 marzo, il 3, 17, 29 e 30 aprile e il 15 maggio 2013.
5. I negoziati si sono inizialmente tenuti su sette pacchetti di compromesso della presidenza enumerati 1-3, 4a, 4b, 5a e 5b, comprendenti questioni specifiche relative alle proposte in materia di revisione contabile.
6. Sulla base delle precedenti proposte di compromesso contenute nei pacchetti di cui sopra, la presidenza ha presentato alla riunione del gruppo di lavoro del Consiglio del 15 maggio i testi di compromesso consolidati (doc. 9379/13 e 9380/13 del 13 maggio 2013) sulla direttiva e sul regolamento.
7. In base alle discussioni a livello di gruppo, la presidenza ha individuato tre principali questioni in sospeso: rotazione obbligatoria dei revisori e delle imprese di revisione contabile, restrizioni alla prestazione di servizi finanziari correlati alla revisione contabile e divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile, cooperazione tra gli organi nazionali di vigilanza in materia di revisione contabile.
8. La presidenza intende chiedere un orientamento politico al Consiglio "Competitività" del 29 maggio 2013 per aiutarla a raggiungere un compromesso su tali questioni. Al fine di strutturare il dibattito della sessione del Consiglio, la presidenza ha preparato i quesiti che figurano al punto III.

9. Il 24 maggio 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha preso nota della presente relazione sull'andamento dei lavori e dei quesiti preparati per strutturare il dibattito orientativo al Consiglio "Competitività" del 29 maggio 2013.
10. Le riunioni del gruppo sono previste per il 31 maggio e il 14 giugno nella prospettiva di discutere ulteriormente i testi di compromesso della presidenza sulla base degli orientamenti che i ministri saranno invitati a fornire a livello di Consiglio.
11. In parallelo il Parlamento europeo ha progredito con i suoi lavori sul progetto di direttiva e di regolamento; la commissione giuridica ha adottato la sua relazione sulle proposte il 25 aprile 2013.

III. QUESITI PER IL DIBATTITO ORIENTATIVO

1. Rotazione obbligatoria dei revisori e delle imprese di revisione contabile di enti di interesse pubblico

Tenendo conto della necessità di garantire un'elevata qualità della revisione contabile, anche in ordine all'indipendenza e all'obiettività dei revisori di enti di interesse pubblico in particolare, che è messa a repentaglio da incarichi prevalentemente lunghi delle imprese di revisione contabile/revisori legali e considerando il ruolo sociale della revisione contabile nel sostenere l'integrità del sistema economico e nell'agevolare scelte economiche informate degli investitori, la Commissione ha proposto nel regolamento disposizioni che richiedono la rotazione obbligatoria dei revisori e delle imprese di revisione contabile dopo un periodo massimo di 6 anni che può, in circostanze eccezionali, essere prorogato a 8 anni. La Commissione ha inoltre proposto che, qualora un ente di interesse pubblico nomini due o più revisori legali o imprese di revisione contabile (revisione congiunta), la durata massima degli incarichi sia di 9 anni e che a titolo derogatorio, tale durata possa essere prorogata a dodici anni.

Nelle discussioni in sede di gruppo le delegazioni hanno espresso pareri divergenti sulla questione della rotazione obbligatoria.

A titolo di compromesso, la proposta della presidenza del 13 maggio prevede un periodo massimo di incarico di 7 anni (8 anni per la revisione congiunta), rinnovabile, subordinato alla soddisfazione di alcuni criteri, per un massimo di altri 7 anni (8 anni per la revisione congiunta). Il compromesso della presidenza prevede inoltre che, a titolo derogatorio, l'ente di interesse pubblico possa chiedere all'autorità competente di concedere un'ulteriore proroga per ridesignare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile per un massimo di altri due anni (3 anni per la revisione congiunta).

Quesito: In uno spirito di compromesso sareste d'accordo con la proposta di compromesso della presidenza riguardo alla rotazione obbligatoria dei revisori e delle imprese di revisione contabile?

2. Restrizioni alla prestazione dei servizi finanziari correlati alla revisione contabile e divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile

Per affrontare l'esigenza di rafforzare l'indipendenza e lo scetticismo professionale, la Commissione ha proposto di limitare i servizi che i revisori legali e le imprese di revisione contabile degli enti di interesse pubblico sono autorizzati a prestare insistendo sul fatto che un revisore dei conti dovrebbe concentrarsi sulla revisione. La Commissione ha proposto la differenziazione dei seguenti servizi:

1. servizi di revisione contabile: compito principale del revisore;
2. servizi finanziari correlati alla revisione: consentiti entro certi limiti;
3. servizi diversi dalla revisione contabile che sono sostanzialmente incompatibili con la funzione indipendente e di pubblico interesse della revisione contabile: non consentiti;
4. servizi diversi dalla revisione contabile che non sono sostanzialmente incompatibili con i servizi di revisione: al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o all'autorità competente è conferito il potere di valutare, in base alle circostanze concrete, se tali servizi possano essere o meno prestati all'ente sottoposto a revisione.

La Commissione ha proposto di limitare la prestazione dei servizi finanziari correlati alla revisione contabile a non oltre il 10 % dei corrispettivi versati dall'ente sottoposto a revisione per la revisione legale dei conti.

Le delegazioni hanno espresso preoccupazione sul fatto che tale limitazione possa consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di prestare i servizi finanziari correlati alla revisione contabile nella misura necessaria o richiesta dalla legislazione.

Per rispondere a tale preoccupazione e al fine di agevolare un ragionevole compromesso, la presidenza ha proposto di innalzare tale limite non oltre il 70 % dei corrispettivi versati in un qualsiasi periodo di tre anni. Inoltre, i servizi correlati all'attività di revisione imposta dalla legislazione dell'Unione sarebbero esclusi.

In base alla proposta della presidenza tale limitazione si applica a tutti i servizi che non figurano nell'elenco dei servizi vietati ("lista nera") da essa proposti.

La presidenza ha sviluppato il concetto e il contenuto di un elenco dei soli servizi vietati ("lista nera"), mentre tutti gli altri servizi che non figurano in tale elenco possono essere prestati dai revisori, rispondendo alla richiesta delle delegazioni di un sistema di servizi consentiti/vietati più semplice. Nel contempo il sistema è stato messo a punto per rafforzare l'indipendenza dei revisori e prevenire i conflitti di interessi, obiettivi sui quali le opinioni del gruppo divergevano quanto al modo di conseguirli, nonché relativamente ai servizi specifici che dovrebbero essere vietati.

Quesiti: Sareste d'accordo con il principio che esista soltanto una lista nera? Potreste accettare il contenuto di tale lista nera proposto nel compromesso della presidenza (doc. 9380/13)?

Potreste accettare la proposta di compromesso della presidenza di limitare la prestazione dei servizi consentiti non oltre il 70 % dei corrispettivi versati in un qualsiasi periodo di tre anni, ad esclusione dei servizi correlati all'attività di revisione imposta dalla legislazione dell'Unione?

3. Cooperazione tra gli organi nazionali di vigilanza in materia di revisione contabile

La proposta di regolamento della Commissione prevede che la cooperazione a livello europeo tra le autorità competenti nazionali in ordine alla vigilanza dei revisori contabili avvenga in seno all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il comitato proposto assumerebbe le funzioni precedentemente svolte dal gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EAOB), un gruppo di esperti presieduto dalla Commissione.

Le delegazioni sono in linea di massima favorevoli all'idea di una cooperazione continua tra gli organismi nazionali di vigilanza in materia di revisione contabile a livello dell'UE, ma sono discordi riguardo a quale organo europeo affidare compiti di cooperazione e ad alcuni dei compiti aggiuntivi proposti.

Nelle discussioni in sede di gruppo sono finora emerse due alternative. La proposta di compromesso della presidenza del 13 maggio, che cerca di rispondere alle preoccupazioni espresse da diverse delegazioni riguardo alla proposta della Commissione, creando un comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) nell'ambito dell'AESFEM, composto dai membri dell'EAOB e avente poteri decisionali. Alcune delegazioni hanno proposto un'alternativa all'AESFEM (doc. 9531/13 del 14 maggio 2013), ossia il rafforzamento dell'attuale cooperazione prevista dall'EAOB, mediante l'istituzione con direttiva di un organo denominato "Consiglio europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti", e parallelamente sopprimendo con direttiva o regolamento l'EAOB il cui strumento istitutivo sarebbe abrogato (COM-Dcision 2005/090/EC).

Quesito: In uno spirito di compromesso converreste con la proposta di compromesso della presidenza sulla creazione di un comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) nell'ambito dell'AESFEM?

III. CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio a prendere nota della relazione della presidenza sull'andamento dei lavori di cui al punto II e a procedere a un dibattito orientativo sulla base dei quesiti di cui al punto III nella sessione che si terrà il 29 maggio 2013.
